



N.186 registro deliberazione  
*Settore Personale, Socio-Educativo e Appalti*

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 27 Agosto 2020

OGGETTO: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI (ART. 65 L. 23.12.1998, n. 448) E ASSEGNO MATERNITA' DI BASE (EX ART. 66 L. 23.12.1998, N. 448,ORA ART. 74 D.LGS. 26.3.2001, n. 151) – RECEPIMENTO IN AUTOTUTELA DELL' ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E INDICAZIONI AGLI UFFICI.

L'anno Duemilaventi addì Ventisette del mese di Agosto alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)  
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)  
CLERICO CRISTINA (Assessore)  
DALMASSO DAVIDE (Assessore)  
GIORDANO FRANCA (Assessore) ASSENTE  
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)  
LERDA GUIDO (Assessore)  
MANTELLI MAURO (Assessore)  
OLIVERO PAOLA (Assessore)  
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Generale GIRAUDO BRUNO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 s.m.i. prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, con almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, che risultano in possesso di un reddito non superiore a un determinato valore ISEE. La richiesta per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio e che, ai Comuni, è attribuito il potere concessorio del beneficio, il quale viene successivamente erogato dall'INPS sulla base dei dati trasmessi dal Comune;
- l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 s.m.i. (già articolo 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 s.m.i.) prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;
- anche la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base dei dati comunicati dal Comune;

Rilevato che, in base alla normativa nazionale vigente in materia e alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta ai residenti che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini dell'Unione Europea;
- cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;

Rilevato altresì che, per l'assegno di maternità di base, la normativa vigente prevede la concessione del beneficio alle donne residenti che siano:

- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i., oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 s.m.i.);
- cittadine non comunitarie ma in possesso della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Dato atto che:

- gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia prevedono la parità di trattamento nell'ambito della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;

- analogamente, la Direttiva Europea n. 2011/98, all'articolo 12, prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei loro familiari;

Rilevato che, nonostante la suddetta parità di trattamento prevista dalla Direttiva Europea 2011/98 e dagli Accordi Euromediterranei, l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuano a sostenere che le prestazioni sociali in oggetto, per i cittadini di Paesi Terzi, siano ancorate al possesso, da parte dei richiedenti, del permesso di soggiorno per "lungo soggiornanti", esponendo in tal modo gli Enti Locali a contenziosi giudiziari che si sono conclusi finora in senso sfavorevole ai Comuni, determinando per gli stessi anche l'accollo delle conseguenti spese legali;

Evidenziato inoltre che, come già avvenuto in passato per i cittadini in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, il cui diritto agli assegni in oggetto è stato riconosciuto solo con la legge 6 agosto 2013, n. 97 s.m.i., sono sempre più numerose le azioni giudiziarie proposte nei confronti dei Comuni e dell'INPS volte al riconoscimento di tali benefici a tutti gli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno, in virtù della normativa comunitaria che prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori stranieri nei settori della "sicurezza sociale" e a coloro che possono avvalersi della clausola di parità di trattamento in materia di "sicurezza sociale" contemplata dagli Accordi Euromediterranei sopra menzionati;

Considerato che:

- molti giudici di merito si sono già espressi in tal senso, ordinando la corresponsione delle prestazioni e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali: Tribunale di Verona (ordinanza del 13 maggio 2014), Tribunale di Alessandria (ordinanza del 9 dicembre 2014, del 25 maggio 2015 e del 17 giugno 2015), Corte di Appello di Trento (sentenza n. 42 del 30 maggio 2014), Tribunale di Bergamo (ordinanza del 30 marzo 2014 e ordinanza n. 5425 del 10 ottobre 2017), Tribunale di Ivrea (ordinanza del 24 aprile 2014), Tribunale di Milano (ordinanza del 6 novembre 2015, ordinanza del 27 giugno 2017), Tribunale di Firenze (ordinanza del 25 gennaio 2016), Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 914 del 2 ottobre 2017), Tribunale di Torino (ordinanza del 15 febbraio 2019);
- la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero, nell'accesso alle prestazioni sociali (sentenze n. 222/2013, n. 40/2011 e n. 187/2010);
- diversi atti della Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971, articolo 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "Diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornanti di lungo periodo" (come previsto dalla Direttiva 2003/109/CE);

Sottolineato che:

- i predetti benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali richiesti, l'applicazione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale "settore della sicurezza sociale" (richiamato dal regolamento CEE n. 1408/1971, articolo 4) conferma la possibilità di estendere la concessione dei benefici richiesti anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di "soggiornanti di lungo periodo";

- nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile una interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del Diritto dell'Unione (Corte Costituzionale n. 170/1984, n. 389/1989 e n. 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali e si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare ecc..) che sia stato emesso dal potere legislativo o esecutivo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato del diritto europeo e la giurisprudenza deve pertanto rispettare il diritto comunitario;
- tale principio è stato sancito anche dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", che all'articolo 34 riconosce «... il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (...) a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione (...) conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali...»;
- la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/2011 (che ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità a un extracomunitario in possesso del permesso semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento) ribadisce la corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario;

Vista la nota del 20 gennaio 2015, con la quale l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee, relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, individua le seguenti categorie di cittadini di paesi terzi per i quali vige il divieto di discriminazione e il principio di parità di trattamento in materia sociale:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare di protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse del D.lgs. 40/2014;

Ritenuto che, per l'effetto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario regolante la materia della "sicurezza sociale" e anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale, possono ritenersi superate le limitazioni dei soggetti destinatari de quibus, così come contenute nell'articolo 65 della richiamata legge n. 448/1998 e nell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001;

Atteso che la materia della sicurezza sociale rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione e che l'assegno di maternità e l'assegno per i nuclei familiari numerosi rientrano nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e che la loro regolamentazione pertanto non può violare le norme

della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione;

Dato atto pertanto che la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione va disapplicata e va affermato il diritto del richiedente ad ottenere la prestazione richiesta;

Ritenuto quindi di riconoscere anche ai cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti, che presentano domanda assegno di maternità e l'assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, pur in mancanza del requisito della carta di soggiorno e considerato che l'erogazione dell'assegno viene effettuata dall'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune e fatti salvi tutti gli altri requisiti;

Considerato che, comunque l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 dell'articolo 74 del citato decreto legislativo n. 151/2001 (Assegno di maternità) e del comma 2 dell'articolo 65 della legge n. 448/1998 (Assegno nuclei familiari numerosi);

Dato atto che il provvedimento in oggetto non comporta oneri finanziari sul Bilancio Comunale, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS, ma preserva l'Ente, in via di autotutela, da contenziosi che, in base alla giurisprudenza e sentenze succitate, vedono i Comuni soccombere in giudizio, salvo l'ipotesi che lo Stato non intenda agire nei confronti dei Comuni per recuperare quanto erogato da eventuali azioni giudiziarie e dai costi conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 11 giugno 2020 di approvazione del Piano della Performance 2020;

Visto il vigente *«Regolamento di contabilità»*;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti - Rinaldi Giorgio espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) di recepire, in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di "Assegno di maternità di base" e "Assegno nucleo familiare numeroso", concessi dal Comune ed erogati dall'INPS;

- 2) di dare indicazioni all'Ufficio competente di accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo, e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti amministrativi, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli Accordi Euromediterranei e nella Direttiva 2011/98/UE, le domande di assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001) e assegno nucleo familiare numeroso (articolo 65 della legge n. 448/1998) presentate dalle seguenti categorie di cittadini appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione Europea, regolarmente soggiornanti per i quali non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione:
- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (articolo 27 del decreto legislativo n. 251/07, che ha recepito la Direttiva 2004//83/CE (art. 28), ma anche articoli 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
  - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (articoli 2 e 4 Regolamento CE883/2004);
  - cittadino titolare della protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo n. 251/2007, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (articolo 28);
  - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (articolo 1 Reg. UE 1231/2010);
  - cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione (articolo 19 del decreto legislativo n. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, articolo 24) o di cittadino soggiornante di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 65 legge n. 448/1998, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 97/2013; Circolare INPS n. 5 del 15/01/2014; articolo 12, comma 1, lettera e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal decreto legislativo n. 40/14);
  - cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 65 legge n. 448/1998, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e articolo 11 della direttiva 2003/109/CE);
  - cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari, in base agli Accordi Euromediterranei (le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione Euromediterranei, stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi, hanno rango di norme comunitarie);
  - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari (articolo 12, comma 1, lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 40/2014 di attuazione della direttiva);
- 3) di comunicare la presente deliberazione all'INPS per conoscenza, per la valutazione di propria competenza ed eventualmente per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
- 4) di demandare al dirigente del Settore Personale, socio-educativo e appalti l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
- 5) di dare atto che responsabile del procedimento è la signora Bramardi Rosalba, funzionario contabile del Settore Personale, socio-educativo e appalti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di formalizzare in tempo utile l'adesione alla misura in oggetto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Bruno Girauda